



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario (relatore)
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario
Federica LELLI	Referendario

nella Camera di consiglio del 19 novembre 2025 in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2023 e 2024 del **Comune di Popoli Terme (PE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti";

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del “Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 8/SEZAUT/2023/INPR, di approvazione delle linee-guida “per la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2022, per l’attuazione dell’art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 8/SEZAUT/2024/INPR, di approvazione delle linee-guida “per la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2023, per l’attuazione dell’art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”;

vista le deliberazioni n. 200/2023/INPR, n. 218/2024/INPR e n.98/2025/INPR con cui la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha fissato il termine per l’invio delle relazioni-questionario sui rendiconti 2022, 2023 e 2024, rispettivamente al 31 ottobre 2023 e al 31 ottobre 2024 e 31 luglio 2025;

vista la deliberazione del 30 gennaio 2025, n. 7/2025/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l’anno 2025;

vista la ripartizione fra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione, definita con decreto presidenziale 1° ottobre 2025, n. 6;

vista l’ordinanza del 13 novembre 2025, n. 33 con cui il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Primo Referendario Bruno Lomazzi;

FATTO

La Sezione, nell’ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le

relazioni sui rendiconti 2023 e 2024 del Comune di Popoli Terme (PE), (4599 abitanti), acquisiti mediante il sistema applicativo Limefit, in data 27 settembre 2024 (prot. n. 3067) e 30 luglio 2025 (prot. n. 3041).

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità, all'andamento dei residui e all'esposizione debitoria.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti e obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti. Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgono verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, della l. n. 266 del 2005, come modificato dal d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e la presenza di gravi irregolarità contabili potenzialmente suscettibili di pregiudicare, anche prospetticamente, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. Tempistica di approvazione dei rendiconti e rispetto dei parametri di deficitarietà

Preliminarmente, si rileva che il rendiconto relativo all'esercizio 2023 è stato approvato con delibera del Consiglio comunale del 22 maggio 2024 n. 10, oltre il termine previsto dall'art. 227 del d.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267. Il rendiconto 2024 (delibera del 30 aprile 2025 n.16) risulta invece approvato nei tempi previsti dalla suddetta norma.

In merito si rammenta che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente. Il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di difficoltà dell'ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano la materia di riferimento. In particolare, in merito alle conseguenze *ex lege* derivanti dalla tardiva approvazione del rendiconto, si rimanda a quanto rappresentato in argomento nella deliberazione n. 26/2022 della Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna.

Tutti i parametri di deficitarietà di cui al decreto interministeriale Ministero Interno-MEF del 4 agosto 2023 risultano rispettati.

3. Equilibri di bilancio.

In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che *"a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*. Detti enti, ai sensi del comma

821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011. L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne deriva che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Con riferimento al rendiconto, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3, sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La verifica degli equilibri individuati dal citato decreto viene rappresentata nella tabella che segue.

Equilibrio complessivo. Esercizio 2024

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	646.088,67	4.217.926,22	4.864.014,89
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	94.413,56	0,00	94.413,56
Risorse vincolate nel bilancio (-)	39.996,34	4.213.219,57	4.253.215,91
Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)	511.678,77	4.706,65	516.385,42
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	35.209,49	0,00	35.209,49
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	476.469,28	4.706,65	481.175,93

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

I prospetti illustrano l'equilibrio complessivo che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza ed a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura

dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Nell'esercizio 2024 il risultato positivo di parte corrente (O1) (euro 646.088,67) deriva dal saldo tra entrate e spese correnti, unitamente alla gestione del fondo pluriennale vincolato, all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione (+), alla quota capitale di ammortamento dei mutui (-).

L'equilibrio complessivo di parte corrente (O3), pari a euro 476.469,28 è il risultato della somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente pari a euro 511.678,77 (O2) e la variazione positiva degli accantonamenti di parte corrente compiuta in sede di rendiconto (euro 35.209,49). Per quanto riguarda la gestione di parte capitale, l'Ente presenta un valore positivo di tutti e tre i parametri Z1, Z2 e Z3.

L'equilibrio di parte corrente (O1) è influenzato dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per un importo pari a euro 117.865,17, mentre in parte capitale l'avanzo utilizzato risulta pari a euro 3.764.561,59.

È stata, quindi, rispettata la previsione di cui all'art. 1, comma 821 della l. 145 del 2018, in quanto il Comune ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio positivo, tale per cui si può considerare in equilibrio finanziario. Si evidenzia inoltre, che l'Ente nell'esercizio 2024, riesce a garantire un saldo positivo dell'equilibrio di bilancio e di quello complessivo, riuscendo quindi ad assicurare l'integrale copertura dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti.

4. Risultato di amministrazione e sua composizione.

Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e ridotto dei residui passivi. Tale risultato va diminuito delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e spesa in conto capitale.

L'importo del suddetto risultato è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Di seguito si riportano le tabelle sul risultato di amministrazione e quella relativa alla sua composizione per il triennio in esame.

Risultato di amministrazione 2023/2024

	Gestione 2023			Gestione 2024		
	residui	Competenza	totale	residui	Competenza	totale
Fondo cassa all' 1/1			6.457.351,79			6.852.814,64
Riscossioni	7.084.436,80	10.663.735,38	17.748.172,18	12.659.326,90	11.818.326,48	24.477.653,38
Pagamenti	5.088.952,83	12.263.756,50	17.352.709,33	9.767.306,44	15.369.332,47	25.136.638,91
saldo di cassa al 31/12			6.852.814,64			6.193.829,11
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizz.te			0,00			0,00
Fondo cassa al 31/12			6.852.814,64			6.193.829,11
Residui attivi	8.466.058,43	11.414.698,79	19.880.757,22	6.889.874,66	9.078.262,47	15.968.137,13
Residui passivi	5.342.558,51	12.091.699,51	17.434.258,02	445.691,40	558.510,70	13.446.236,67
FPV spesa corrente			26.509,07			3.415,04
FPV spesa conto capitale			4.077.889,11			2.804.677,51
Risultato di amministrazione al 31/12			5.194.915,66			5.907.637,02

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Al 31 dicembre 2024 si registra una giacenza di cassa in diminuzione rispetto al precedente esercizio, mentre il risultato di amministrazione registra un aumento di circa 700.000 euro dovuto principalmente a una diminuzione delle somme destinate al FPV di parte capitale (euro 1.273.211,60), che va a compensare interamente la diminuzione del fondo di cassa. Si rileva, altresì, un'importante contrazione della massa dei residui, tanto attivi che passivi.

Quanto alla destinazione del risultato di amministrazione, i dati BDAP mostrano la situazione di seguito rappresentata.

Composizione risultato di amministrazione

	2023	2024
Risultato di amministrazione	5.194.915,66	5.907.637,02
Accantonamenti	1.306.195,25	1.435.818,30
Vincoli	3.810.463,30	4.239.215,91
parte destinata agli investimenti	16.923,40	32.885,27
Risultato di amministrazione parte disponibile	61.333,71	199.717,54

Fonte: Elaborazione della Sezione sui dati estrapolati da BDAP

La parte vincolata, che è quella d'importo più considerevole, deriva per la quasi totalità da trasferimenti.

La parte accantonata risulta ripartita come di seguito rappresentato:

	2023	2024
Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.045.727,93	1.010.698,75
Fondo passività potenziali	68.349,24	143.587,91

FGDC	189.315,54	277.211,10
Indennità di fine mandato	2.802,54	4.320,54
Totale parte accantonata	1.306.195,25	1.435.818,30

Fonte: Elaborazione della Sezione sui dati estrapolati da BDAP

Con particolare riferimento all'esercizio 2024, l'importo del FCDE, pari ad euro 1.010.698,75 corrisponde al 59 per cento del totale dei residui attivi presenti ai Titoli 1 e 3.

In particolare, dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo nel rendiconto 2024, si evidenzia che nel Titolo 1 l'importo accantonato (euro 990.828) è pari al 78 per cento dei residui mantenuti (euro 1.277.292) di cui euro 479.109 relativi alla competenza ed euro 798.183 relativi ad esercizi precedenti. Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati".

Relativamente al Titolo 3, l'importo accantonato di euro 19.871 è pari al 5 per cento del totale dei residui mantenuti (euro 438.465) di cui euro 301.830 relativi alla competenza ed euro 136.635 relativi ad esercizi precedenti. Tale accantonamento si riferisce per intero alla Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni".

Come specificato dall'Organo di Revisione nella relazione "L'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta al 31/12/2024 a complessivi euro 1.010.698,75, di cui euro 990.827,64 per tassa rifiuti ed euro 19.871,11 su proventi illuminazione votiva."

Nelle tabelle che seguono è riportato l'andamento della riscossione, in conto competenza e in conto residui, per gli anni 2023 e 2024.

Andamento riscossioni nell'esercizio 2023

	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Titolo VII	Titolo IX
Accertamenti	3.289.297,35	1.061.088,61	1.316.567,87	13.238.675,89	0,00	0,00	0,00	3.172.804,45
Residui iniziali	1.362.246,59	464.582,20	597.919,59	13.371.728,86	0,00	0,00	0,00	39.573,48
Riscossioni in C/competenza	2.724.453,01	702.864,11	958.450,59	3.105.163,22	0,00	0,00	0,00	3.172.804,45
Riscossioni in C/residui	339.372,44	159.482,30	333.547,01	6.243.483,37	0,00	0,00	0,00	8.551,68
Grado riscossione a competenza %	82,83	66,24	72,80	23,46	0,00	0,00	0,00	100,00
Grado di riscossione a residui %	24,91	34,33	55,78	46,69	0,00	0,00	0,00	21,61

Fonte: BDAP

Andamento riscossioni nell'esercizio 2024

	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Titolo VII	Titolo IX
Accertamenti	3.358.633,96	930.197,66	1.489.952,64	9.001.217,02	0,00	72.000,00	0,00	6.044.587,67
Residui iniziali	1.459.195,48	662.924,40	552.620,80	17.205.195,04	0,00	0,00	0,00	821,50
Riscossioni in C/competenza	2.879.524,92	690.424,90	1.188.122,93	1.015.666,06	0,00	0,00	0,00	6.044.587,67
Riscossioni in C/residui	513.950,68	410.057,53	383.045,60	11.351.451,59	0,00	0,00	0,00	821,50
Grado riscossione a competenza %	85,74	74,22	79,74	11,28	0,00	0,00	0,00	100,00
Grado di riscossione a residui %	35,22	61,86	69,31	65,98	0,00	0,00	0,00	100,00

Fonte: BDAP

Come rappresentato nelle sopra esposte tabelle, emerge che l'Ente, nell'esercizio 2024, ha registrato un grado di riscossione nella gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari all'86 per cento e all'80 per cento ed una capacità di riscossione in conto residui per i medesimi titoli, rispettivamente pari al 35 per cento e al 69 per cento. I valori iscritti ai Titoli 1 e 3 rappresentano l'11 per cento del complesso dei residui.

La percentuale di riscossione dei crediti residui dei Titoli 1 e 3 costituisce un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione del calcolo del FCDE, direttamente collegato alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale. Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare - sostanzialmente - alla copertura del rischio evasione.

L'Ente presenta nel risultato di amministrazione alla voce "Fondo passività potenziali" un importo pari ad euro 143.587,91 per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. L'organo di

Revisione nella relazione ha raccomandato all'Ente "di procedere a ricognizioni costanti dei vari contenzioni in essere e di accantonare una parte dell'avanzo di amministrazione disponibile per tenere conto di eventuali e/o ulteriori passività potenziali."

In merito al calcolo del predetto Fondo, si raccomanda di operare un costante monitoraggio di tutte le vertenze in essere e degli eventuali debiti potenziali, valutandone di volta in volta il relativo grado di soccombenza e il valore complessivo della causa, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii..

Per quanto riguarda il fondo garanzia debiti commerciali si rimanda alle considerazioni contenute nel successivo paragrafo 7 sui tempi di pagamento.

Dal confronto dei dati contenuti nelle precedenti tabelle relativamente all'andamento del risultato di amministrazione nel biennio in esame emerge che, al netto delle somme accantonate e vincolate, l'Ente presenta nell'ultimo esercizio un saldo finale ("Parte disponibile") positivo e in miglioramento rispetto all'anno precedente.

Tanto rappresentato, la Sezione ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. Si richiama, pertanto, l'attenzione dell'Organo di revisione sulla necessità di una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio della prudenza.

5. Gestione della liquidità

La situazione di cassa, coincidente tra scritture contabili dell'Ente e conto del tesoriere, risulta essere quella di seguito rappresentata.

	2023	2024
Fondo di cassa	6.852.814,64	6.193.829,11
Di cui fondi vincolati	6.812.930,34	5.645.530,54

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati Limefit e Relazioni del revisore

La gestione di cassa del Comune presenta negli esercizi in esame un consistente saldo positivo, senza fare ricorso all'anticipazione di tesoreria. L'Ente, in entrambi gli esercizi, così come specificato nei questionari ai rendiconti in esame ha destinato le entrate vincolate alla copertura della spesa corrente, somme che comunque sono state regolarmente contabilizzate e reintegrate. La cassa vincolata si determina come differenza fra i residui attivi riguardanti entrate vincolate

al 31 dicembre di ogni anno e la somma del fondo pluriennale vincolato con i residui passivi relativi a capitoli vincolati; le entrate vincolate sono, peraltro, solo quelle rientranti – come pure sottolineato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 31/2015 – nella tipologia di cui all’art. 180, comma 3, lett. d) del Tuel (es. somme vincolate derivanti da trasferimenti da Stato, Regione, Ue, amministrazioni pubbliche, le entrate e spese vincolate *ex lege* come le sanzioni per violazioni al codice della strada, per la quota del 50%, le somme da alienazioni, per la quota del 10%, ecc.).

Al riguardo, questa Sezione evidenzia che la quantificazione della cassa vincolata è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate per le quali è stato già registrato il correlato incasso. Pertanto, si raccomanda un costante monitoraggio della cassa vincolata sia in termini di quantificazione che di reintegro della quota eventualmente utilizzata per spese correnti.

6. Analisi dei residui

In riferimento all’analisi della gestione dei residui, l’Organo di revisione nella relazione al rendiconto ha precisato che l’Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023 e 2024.

Il totale dei residui conservati in contabilità trova esposizione nel prospetto che segue, che evidenzia un andamento nel biennio sensibilmente decrescente sia per i residui attivi che per i passivi.

Residui attivi e passivi nel biennio 2023-2024

Voci	al 31/12/2023	al 31/12/2024
Titolo I - Entrate correnti di natura tribut., contributiva e perequativa	1.459.195,48	1.277.291,81
Titolo II - Trasferimenti correnti	662.924,40	345.203,38
Titolo III - Entrate extratributarie	552.620,80	438.465,04
Titolo IV - Entrate in conto capitale	17.205.195,04	13.835.176,90
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo VI - Accensione prestiti	0,00	72.000,00
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	821,50	0,00
Totale residui attivi	19.880.757,22	15.968.137,13
Titolo I - Spese correnti	1.119.403,03	1.170.637,21
Titolo II - Spese in conto capitale	16.175.398,07	12.225.448,62
Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00

Titolo IV - Rimborso di prestiti	49.970,51	0,00
Titolo V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	89.486,41	50.150,84
Totale residui passivi	17.434.258,02	13.446.236,67

Fonte: BDAP

Per quanto concerne la gestione dei residui attivi e passivi al 31/12/2024, nella tabella successiva viene evidenziata la composizione distinta per anno di provenienza.

Residui attivi e passivi detenuti al 31/12/2024

	Esercizi Precedenti	2021	2022	2023	2024	Totali
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	309.272,88	136.483,11	155.824,44	196.602,34	479.109,04	1.277.291,81
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	5.705,47	99.725,15	239.772,76	345.203,38
Titolo 3 - Entrate extratributarie	36.276,51	31.395,12	33.314,83	35.648,87	301.829,71	438.465,04
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	82.793,46	0,00	3.638.205,25	2.128.627,23	7.985.550,96	13.835.176,90
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	428.342,85	167.878,23	3.833.049,99	2.460.603,59	9.078.262,47	15.968.137,13
Titolo 1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00	18.519,20	1.152.118,01	1.170.637,21
Titolo 2 spese in conto capitale	210.493,35	552.640,77	1.059.243,94	5.762.543,93	4.640.526,63	12.225.448,62
Titolo 7 uscite per conto terzi	821,50	0,00	0,00	0,00	49.329,34	50.150,84
Totali	211.314,85	552.640,77	1.059.243,94	5.781.063,13	5.841.973,98	13.446.236,67

Fonte: Questionario al rendiconto 2024

L'Ente presenta una quantità rilevante di residui attivi sul Titolo 4, pari a euro 13.835.176,90 (circa l'87 per cento dei residui totali) derivanti per la maggior parte dall'esercizio 2024 (euro 7.985.550,96) e di residui passivi sul Titolo 2, pari a euro 12.225.448,62 (circa il 91 per cento dei residui totali) che fanno riferimento per la maggior parte agli ultimi tre esercizi.

La parte più rilevante dei residui attivi presenti al titolo quarto è contenuta nel capitolo 437/3 (euro 7.079.735,93 - annualità 2023/2024) relativo a trasferimenti ancora dovuti dall'USRC per pratiche di edilizia privata finanziate e in corso di realizzazione a seguito del sisma del 6 aprile 2009. Le restanti somme, accertate negli esercizi 2022, 2023 e 2024, riguardano principalmente i progetti relativi al PNRR (euro 4.077.179,49) e per una parte il Contributo ministeriale

denominato Progetto integrato turistico PIT 5-Programma RESTART Area Omogenea 5 (euro 2.275.933,48).

Correlativamente, l'Ente presenta una massa considerevole di residui passivi nel titolo secondo della spesa, per un ammontare complessivo pari euro 12.225.448,62. La maggior parte di questi residui è contenuta nel cap. 806/3, denominato "Interventi ricostruzione edilizia privata", per un totale di euro 11.357.458,52. A tale proposito l'Ente, nella relazione di gestione, ribadisce quanto già dichiarato nel rendiconto 2022 specificando che: "Anche in questo caso così come già precisato per l'entrata trattasi di trasferimenti ancora dovuti dall'USRC, per pratiche di edilizia privata finanziate e in corso di realizzazione a seguito del sisma del 6 aprile 2009. I relativi progetti vengono presentati dai privati direttamente all'ufficio speciale per la ricostruzione, ammessi a finanziamento ed è sempre l'USRC ad approvare i vari stati di avanzamento lavori fino alla conclusione definitiva degli stessi. Le ragioni del loro mantenimento a residui si fondano sul fatto che il Comune, in questo caso, funge da mero soggetto pagatore, non interviene in nessuna fase del procedimento. Vi è quindi assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente."

Come già rilevato da questa Sezione nelle precedenti deliberazioni (n.167/2022/PRSE e n. 81/2024/PRSE), anche nell'esercizio 2024, l'Ente presenta al Titolo 1 una quantità rilevante di entrate accertate e non riscosse relative ad esercizi passati ed imputabili esclusivamente alla Tari, il cui importo totale risulta pari ad euro 798.182,77, come di seguito rappresentato in dettaglio.

Residui Titolo III - TARI antecedenti all'esercizio 2024

Num. accertamento	Data	Causale dell'operazione	Atto	Data	Residuo
259	30-06-2015	Ruolo Tari 2015			8.518,01
213	22-09-2016	Tari annualità 2016	57	19-09-2016	1.593,20
216	07-08-2017	Ruolo tari anno 2017	7	07-08-2017	116,30
217	23-08-2018	Ruolo tari anno 2018	5	08-08-2018	84.991,24
201	05-07-2019	Approvazione ruolo Tari anno 2019	6	04-04-2019	101.323,86
261	24-07-2020	Approvazione ruolo Tari anno 2020	7	15-07-2020	112.730,27
247	20-07-2021	Approvazione ruolo Tari anno 2021	32	08-07-2021	136.483,11
275	14-07-2022	Approvazione ruolo Tari anno 2022	20	12-07-2022	155.824,44
329	18-07-2023	Approvazione ruolo Tari anno 2023	28	11-07-2023	196.602,34
TOTALE					798.182,77

Fonte: elenco dei residui da riportare al termine dell'anno 2024 - Entrate.

Con riferimento al titolo III, l'Ente presenta una quantità rilevante di residui antecedenti all'esercizio 2024 iscritti sul capitolo 254 denominato "Fitti reali immobili comunali", di seguito riassunti per anno di provenienza e per importo parziale e totale.

Residui Titolo III - Fitti attivi antecedenti all'esercizio 2024

Anno	Capitolo	Descrizione	Importo
2018	254	Totale residui fitti anno 2018	1.464,53
2019	254	Totale residui fitti anno 2019	111,03
2020	254	Totale residui fitti anno 2020	34.524,95
2021	254	Totale residui fitti anno 2021	30.917,40
2022	254	Totale residui fitti anno 2022	32.527,63
2023	254	Totale residui fitti anno 2023	25.227,58
TOTALE			124.773,12

Fonte: elenco dei residui da riportare al termine dell'anno 2024 - Entrate.

La Sezione, di conseguenza, non può non richiamare ulteriormente, l'attenzione sulla correlata esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza; infatti, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui attivi, il Comune debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare lo stato delle posizioni creditorie. Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo di amministrazione (art. 187 del Tuel). In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi risalenti nel tempo che potrebbero essere di dubbia sussistenza, occorre attivare idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie finalizzate al loro progressivo esaurimento.

Si evidenzia, altresì, per dovuta completezza, che il configurarsi di condotte omissive da parte degli amministratori nel recupero dei crediti dell'Ente potrebbe integrare profili di danno erariale.

Pertanto, la Sezione invita il Comune a vigilare attentamente sul riaccertamento dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio

mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'Ente e si riserva di verificare, per i futuri esercizi, l'evoluzione dei residui, con particolare riferimento alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento, nonché alle reimputazioni agli anni successivi.

7. Tempi di pagamento

In merito al rispetto dei termini di legge in materia di tempi di pagamento si rammenta che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (art. 183, comma 8 del Tuel). Con riferimento a tanto, peraltro, la Sezione ricorda che, proprio a partire dall'esercizio 2021, incombono accantonamenti obbligatori sugli Enti che non rispettano i tempi medi di pagamento e non riducono in maniera congrua il debito residuo. L'art. 1, comma 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (come modificati dall'art. 1, commi 854 e 855, della legge n. 160 del 2019) ha infatti introdotto, a partire dal 28 febbraio 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, prevedendo la creazione di uno specifico "Fondo di garanzia dei debiti commerciali", quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli Enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti.

In particolare, ai sensi della legge sopra richiamata, i due parametri che importano il suddetto obbligo di accantonamento, qualora non rispettati entrambi, sono:

- la mancata riduzione del 10 per cento dello *stock* dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente (la percentuale da applicare è fissa, ed è stabilita nella misura del 5 per cento. Tuttavia, l'obbligo di accantonamento non si applica se il debito commerciale residuo scaduto al 31.12 non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute, cd. debito fisiologico);
- il mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove l'indicatore annuale di ritardo dei tempi di pagamento dell'esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 giorni previsto dall'art. 4, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. In tal caso, la percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo (5 per cento per il ritardo superiore a 60 giorni, 3 per cento per il ritardo da 31 a 60 giorni, 2 per cento per il ritardo da 11 a 30 giorni, 1 per cento per il ritardo da 1 a 10 giorni).

Inoltre, si ricorda che per effetto delle modifiche apportate al comma 862 ad opera dell'articolo 2, comma 4-quater, del dl 183/2020, il Fondo di garanzia "a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione" per rimanervi, in base al comma 863, fino al venire meno delle cause che ne hanno obbligato il calcolo (tempi di pagamento e *stock* di debito scaduto).

In merito, si rimanda a quanto dettagliatamente previsto dalla circolare MEF n. 17/2022 "*I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni – Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152*".

Gli indicatori annuali del tempo medio di ritardo per gli esercizi 2023 e 2022 non risultano pubblicati sul sito dell'Ente, ma sono stati comunque trasmessi alla Ragioneria Generale dello Stato e pubblicati nell'apposita Sezione "*Tempi di pagamento e debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni/il monitoraggio dello stock di debiti commerciali*" e risultano pari a 20,62 giorni per l'esercizio 2023 e a 17 giorni per l'esercizio 2022.

Dal sito del MEF non risultano invece pubblicati l'ammontare dei debiti commerciali detenuti al 31 dicembre per gli esercizi 2023, 2022 e 2021. Tali importi non risultano neanche pubblicati sul sito dell'Ente.

In riferimento all'esercizio 2024, l'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto ha dichiarato che l'Ente ha correttamente esposto nel risultato di amministrazione il Fondo di garanzia debiti commerciali per un importo pari a euro 87.895,56 e tale importo è stato cumulato con gli accantonamenti effettuati negli esercizi precedenti per un totale del fondo al 31/12/2024 pari a euro 277.211,10.

Sull'argomento oggetto del presente punto, si segnala, infine, la recente circolare MEF-RGS, prot. 75032 del 9 aprile 2024, in cui è offerta una ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali al fine di assicurare il raggiungimento ed il mantenimento del *target de quo*. In particolare, si rammenta che "*per gli enti locali, che all'attualità non rispettano gli indicatori dei tempi di pagamento, l'applicazione puntuale di questi strumenti garantisce l'osservanza dei termini stabiliti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*".

8. Spese di rappresentanza.

In relazione alle spese di rappresentanza, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011, sono stati regolarmente trasmessi a questa Sezione e pubblicati sul sito dell'Ente i prospetti di entrambi gli esercizi, dai quali risulta una spesa pari a euro 3.327,40 per

il 2024 e ad euro 3.056,57 per il 2023.

In merito a tali spese, così come già evidenziato nella precedente deliberazione relativa ai rendiconti 2021 e 2022 (Del. n. 81/2024/PRSE) si ribadisce che *“la spesa deve essere finalizzata direttamente al pubblico interesse: è, quindi, escluso che l'attività di rappresentanza possa configurarsi nell'ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio”*; *“una spesa di rappresentanza, nozione a cui potrebbero in via astratta e nei limiti infra precisati essere ricondotte le spese per manifestazioni, è da ritenere legittima ove sussista uno stretto legame con fini istituzionali dell'ente e sia necessaria a promuovere l'immagine esterna dell'ente o ad intrattenere doverose relazioni istituzionali con soggetti esterni e non deve rispondere ad esigenze personali dell'amministratore o dei dipendenti”*; ed ancora, *“già la definizione delle spese di rappresentanza, quali spese effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione dell'ente pubblico, consente di ricavare il loro principale requisito: lo scopo, appunto, di promozione dell'immagine o dell'attività dell'ente. Occorre chiarire che le spese di rappresentanza devono possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che devono finanziare manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati, al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa.”* (Cfr. delib. n. 70/2020/PRSE del 23 giugno 2020 – Sez. di controllo per il Piemonte).

Dal sito istituzionale, risulta che l'Ente con deliberazione del Consiglio comunale del 19 marzo 18 2013, n.12, ha adottato un proprio regolamento interno per le spese di rappresentanza.

9. Organismi partecipati

Con la deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 20 dicembre 2024 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2023 ex art. 20, d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017, dalla quale risultano in capo al Comune le seguenti partecipazioni societarie:

PARTECIPATA	Quota di partecipazione %	Esito rilevazione	Bilancio 2022	Bilancio 2023	Bilancio 2024
Residenza Il Giardino s.p.a.	30,77	Mantenimento	110.126	154.521	64.584
Ambiente s.p.a.	0,28	Mantenimento	-783.024	627.316	489.217
Ecologica s.r.l. in liquidazione (partecipazione indiretta)	0,017	Liquidazione	-62.761	-38.974	-83.243

L'Ente non prevede nuovi esiti al processo di revisione ordinaria per le partecipazioni possedute al 31 dicembre e conferma quanto disposto nelle precedenti delibere, statuenti il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per tutte le società.

La società Ambiente s.p.a. ha chiuso gli esercizi 2023 e 2024 con un risultato economico positivo (euro 627.316,00), dopo due esercizi negativi durante il quinquennio 2020/2024.

Relativamente alla partecipazione indiretta nella società "Ecologica s.r.l.", la procedura di liquidazione, iniziata il 19 luglio 2019, risulta non ancora conclusa. La società chiude l'esercizio 2024, con un risultato di amministrazione negativo pari a euro 83.243, a cui si sommano, così come evidenziato nella nota integrativa al bilancio, le perdite degli esercizi precedenti pari a euro 354.201. Nella stessa nota integrativa, viene previsto di riportare al nuovo esercizio, tali perdite, che "si presume verranno ripianate per effetto dello storno del fondo svalutazione crediti" che al 31 dicembre 2024 risulta pari a euro 877.326.

In merito alle dismissioni *in itinere*, questa Sezione sottolinea la necessità che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace, evitando che si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi per il Comune, anche facendo valere i propri diritti nelle opportune sedi. In particolare, sulla tematica dell'eccessiva durata della procedura di liquidazione, rilevata l'assenza nella vigente normativa di uno specifico termine per la chiusura della procedura, si evidenzia come, in ogni caso, vadano evitate operazioni che si pongano in contrasto con la *ratio* della liquidazione stessa. A tal proposito si richiama in linea generale anche quanto affermato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 del 02/12/2020), secondo cui: "L'eccessivo prolungamento temporale, oltre a porsi in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria (tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell'eventuale fondo patrimoniale residuo), non permette di completare l'effettiva attuazione dei processi di revisione in esame, aventi fonte, per le società pubbliche, nell'esigenza di perseguire obiettivi di carattere generale che trascendono gli interessi dei singoli soci (può farsi rinvio ai principi di tutela della concorrenza e del mercato e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, esplicitati dall'art. 1 del d.lgs. n. 175 del 2016)".

L'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2024, ha affermato che la nota informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo e che non vi sono stati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al rispetto dei termini di legge relativamente all'approvazione del rendiconto di gestione;
- a porre in essere azioni volte a migliorare la capacità di acquisizione delle entrate a Titolo I e III, specie in riferimento, rispettivamente, a quelle relative alla gestione della TARI e dei Fitti attivi, adottando misure organizzative dirette ad ottimizzare la procedura di riscossione, sia ordinaria che coattiva, al fine di liberare risorse dal FCDE e conseguire un aumento della capacità di spesa;
- ad operare un costante monitoraggio di tutte le vertenze in essere e degli eventuali debiti potenziali, valutandone di volta in volta il relativo grado di soccombenza e il valore complessivo della causa, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii. in riferimento alla quantificazione del Fondo passività potenziali;
- a provvedere, in sede di riaccertamento ordinario, ad una approfondita ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza;
- ad implementare azioni dirette a ridurre, ai sensi della legge, l'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti ed a continuare a dare pronta e corretta attuazione alle misure di garanzia previste dall'articolo 1, commi 862 e 863, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, come modificata dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in materia di stanziamento e calcolo dell'accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali nella parte corrente del proprio bilancio;
- al rispetto della disciplina relativa alle spese di rappresentanza;

L'Organo di revisione è tenuto, ex art. 239 del Tuel, a vigilare sull'adozione delle azioni correttive che l'Amministrazione attuerà, a salvaguardia dell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'Ente.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di Popoli Terme (PE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato, nella Camera di consiglio del 19 novembre 2025.

L'Estensore
Bruno LOMAZZI

Il Presidente
Ugo MONTELLA

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA